

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/646 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il primo esercizio di liquidazione annuale dei conti, effettuato a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/378 della Commissione <sup>(2)</sup>, ha messo in evidenza la necessità di chiarire la situazione degli importi del prefinanziamento annuale non interamente liquidati con i conti annuali trasmessi.
- (2) È necessario fissare le modalità di esecuzione della verifica di conformità, e in particolare le norme sui criteri per la determinazione del livello di rettifica finanziaria che la Commissione può applicare a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 a seguito del completamento di tale procedura.
- (3) Per garantire certezza del diritto e parità di trattamento di tutti gli Stati membri, è essenziale chiarire i criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, definire le principali fattispecie di tali carenze e determinare i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria.
- (4) Si dovrebbe pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se l'importo accettato dalla Commissione nella decisione sulla liquidazione dei conti annuali per l'esercizio finanziario N è inferiore all'importo del prefinanziamento annuale per l'esercizio finanziario N, quest'ultimo importo è liquidato mediante deduzione dal primo importo. L'eventuale importo rimanente del prefinanziamento è liquidato nel corso di esercizi di liquidazione dei conti successivi.

Il primo comma si applica anche nei casi in cui i pagamenti riportati nei conti annuali presentati da uno Stato membro siano pari a zero.»

b) il paragrafo 7 è soppresso.

<sup>(1)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 30).